



ORIGINALE



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

Del 23/02/2024

**OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Scicli.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 17:30 e ss. presso i locali dell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione del Presidente del C.C. prot. n. 6585 del 15/02/2024, notificato a norma di legge

All'inizio della seduta risultano presenti/assenti i sottoindicati Consiglieri Comunali:

| COGNOME      | NOME           | PRESENTE | ASSENTE |
|--------------|----------------|----------|---------|
| FICILI       | ANGELA DESIRE' | X        |         |
| GIANNONE     | VINCENZO       | X        |         |
| MIRABELLA    | IGNAZIO BRUNO  | X        |         |
| DI BENEDETTO | ANDREA         | X        |         |
| BUSCEMA      | MARIANNA       | X        |         |
| MIRABELLA    | FELICIA MARIA  | X        |         |
| PUGLISI      | GIUSEPPE       | X        |         |
| ARRABITO     | GIUSEPPE       | X        |         |
| LOPES        | MARCO          | X        |         |
| CAUSARANO    | SALVATORE      | X        |         |
| MICARELLI    | SABRINA        | X        |         |
| PACETTO      | CONSUELO       | X        |         |
| BONINCONTRO  | LORENZO        |          | X       |
| IURATO       | DEBORA         | X        |         |
| MURIANA      | STEFANIA       | X        |         |
| RICCOTTI     | CATERINA       | X        |         |

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16

Presenti n. 15 Assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la Presidente del Consiglio Comunale, dott.ssa Angela Desirè Ficili.

Sono presenti per l'A.C. il Sindaco Geom. Marino e gli Assessori: dott.ssa Concetta Portelli, dott. Giovanni Falla, Geom. Vincenzo Giannone, Rag. Causarano e Dott.ssa Valeria Timperanza.

E' altresì presenti il Titolare di E.Q. Settore IV^ Entrate, Dott.ssa Drago.

Partecipa ed assiste alla seduta la Segretaria Generale, dott.ssa Nadia Gruttadauria.

Scutatori i Consiglieri Di Benedetto Andrea, Iurato Debora e e Buscema Marianna.

La Presidente, dott.ssa Ficili, pone in trattazione il punto n. 5) all'ordine del giorno, ad oggetto: Applicazione del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Scicli e, su richiesta dell'Amministrazione, invita la Titolare di E.Q., Settore IV Entrate, dott.ssa Drago, a prendere la parola per la presentazione della proposta.

*Alle ore 18:50 il consigliere Lopes si allontana dall'aula.*

Avutane facoltà, la dott.ssa Drago illustra dettagliatamente la proposta precisando che si è resa necessaria la predisposizione di un nuovo regolamento al fine di recepire la nuova normativa in materia.

Successivamente, la consigliera Buscema chiede la parola e, ottenutala, si rammarica per non essere stata convocata dal Sindaco, nonostante ne avesse fatto richiesta quale esponente di Italia Viva. Quindi, riguardo alla proposta in esame, esprime perplessità sulle scelte di destinazione dell'imposta di soggiorno operate dall'Amministrazione, ritenendo che la maggior parte delle somme incassate venga destinata a realizzare interventi non strettamente aderenti alle finalità di promozione turistica che dovrebbe essere il principale obiettivo di questo tributo. Sostiene che si debbano utilizzare le somme provenienti dalla tassa di soggiorno per tutto quanto possa essere di sostegno al turismo: manifestazioni turistiche, maggiori fondi per le feste locali, finanziamenti alle varie associazioni locali, etc.

Successivamente, chiede la parola la consigliera Riccotti, la quale dichiara di condividere l'intervento della consigliera Buscema e apprezza il fatto che sia stato proposto un nuovo regolamento volto a incidere più efficacemente sulla gestione dell'imposta di soggiorno. Ritiene poi opportuno che le risorse siano destinate a ulteriori interventi in aggiunta a quelli segnalati dalla consigliera Buscema, come ad esempio le partecipazioni alle fiere e il marketing turistico, l'indicizzazione delle destinazioni, campagne pubblicitarie nazionali, ecc. In conclusione, la consigliera Riccotti anticipa il proprio voto favorevole.

*Alle ore 19:13 entrano in aula la consigliera Muriana e il consigliere Puglisi.*

Successivamente chiede la parola il consigliere Di Benedetto che rassicura i consiglieri di opposizione sulla costante attività di stimolo da lui compiuta, insieme agli altri consiglieri di maggioranza, nei confronti dell'Amministrazione, al fine di incentivare e sostenere iniziative volte alla promozione turistica.

*Alle ore 19:15 entra in aula il consigliere Lopes. Presenti in aula n. 15 consiglieri.*

Successivamente, chiede la parola la consigliera Iurato che ringrazia la dott.ssa Drago per aver migliorato il regolamento che sicuramente sarà più efficace nella gestione della tassa di soggiorno.

Successivamente, chiede di intervenire il consigliere Mirabella I.B. che si complimenta con l'Assessore Portelli per aver recepito i suggerimenti che le erano stati proposti e preannuncia il proprio voto favorevole.

La Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, la proposta n. 01 del 10/01/2024, del titolare di E.Q. Settore IV Entrate, dott.ssa Drago, ad oggetto: "Applicazione del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Scicli", con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 15 (Ficili, Giannone, Mirabella I.B., Di Benedetto, Buscema, Mirabella F.M., Puglisi, Arrabito, Lopes, Causarano, Micarelli, Pacetto, Iurato, Muriana, Riccotti);

Voti favorevoli n. 15 (Ficili, Giannone, Mirabella I.B., Di Benedetto, Buscema, Mirabella F.M., Puglisi, Arrabito, Lopes, Causarano, Micarelli, Pacetto, Iurato, Muriana, Riccotti);

La Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, n. 01 del 10/01/2024, del titolare di E.Q. Settore IV Entrate, dott.ssa Drago, ad oggetto: "Applicazione del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Scicli", che allegata alla presente ne costituisce parte

integrante e sostanziale;

**Visto** il foglio allegato del parere di regolarità tecnica espresso dal titolare di E.Q. Settore IV, dott.ssa Drago e di regolarità contabile espresso dal titolare di E.Q. Settore III, Finanze, dott.ssa Galanti ;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 17/01/2024, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; ;

**Visto** l'esito favorevole delle superiori votazioni;

**Visto** l'O.R.EE.LL. vigente e la L.R. n. 48 del 11/12/1991,

### **DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, n. 01 del 10.01.2024, del titolare di E.Q. Settore IV Entrate, dott.ssa Drago, ad oggetto: “Applicazione del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Scicli”, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

---



# COMUNE DI SCICLI

## Settore IV Entrate

Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali  
Ufficio Imposta Patrimoniale e Imposta di Soggiorno



### REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 01

DEL 10/01/2024

**OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Scicli.**

#### IL CAPO SETTORE IV

La sottoscritta **dott.ssa Valeria Drago**, nella qualità di titolare di Elevata Qualificazione del Settore IV Entrate, propone l'adozione del presente provvedimento deliberativo per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

**PREMESSO CHE** l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- d) disposto che i gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

**VISTO** l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**DATO ATTO** che:

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**CONSIDERATO** che il D.L. n. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio (convertito con Legge n. 77/2020) ha modificato la normativa relativa all'imposta di soggiorno - con un intervento contenuto nell'articolo 180, commi 3 e 4, che ha riscritto l'articolo 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e l'articolo 4 comma 5ter del D.L. n. 50/2017 - assegnando a tutti i gestori la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e della presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, nonché gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 09 luglio 2014 di istituzione dell'imposta di soggiorno e di approvazione del Regolamento che la disciplina, così come modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 29 giugno 2015;

**RAVVISATA** la necessità di intervenire sulle principali disposizioni del regolamento comunale vigente, così da rendere necessaria l'approvazione di un nuovo testo che disciplini il ruolo del gestore quale soggetto responsabile del pagamento d'imposta e gli obblighi conseguenti posti in capo ai gestori delle strutture e ai percettori del canone di locazione breve;

**RITENUTO**, altresì, alla luce della volontà espressa dall'Amministrazione Comunale, prevedere nel testo dell'approvando regolamento:

- riduzioni anche a favore di minori svantaggiati che partecipano a soggiorni vacanza organizzati da enti del Terzo Settore;
- riduzione dei giorni di applicazione dell'imposta di soggiorno da 10 a 7 pernottamenti consecutivi;
- presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno con scadenza da mensile a trimestrale;
- disciplina relativa alle Locazioni brevi;

**RITENUTO** pertanto - ai sensi dell'art. 4, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs. n. 23/2011 e nell'esercizio del potere di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 - di approvare il testo del nuovo " Regolamento sull'applicazione dell'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Scicli", costituito da n. 15 articoli e che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

**VISTO**, inoltre, il D.L. 201/2011 che, all'articolo 13, comma 15 quater, introdotto dal D.L. 34/2019, disciplina nuove regole di efficacia dei regolamenti relativi all'imposta di soggiorno: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe

relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;

**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 che definisce le competenze del Consiglio Comunale individuando fra queste l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dai responsabili di Settore competenti;

**VISTO** il vigente regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 21/11/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22/02/2023;

**VISTA** la determina del Sindaco n° 16 del 10/08/2023 e ss. mm. di Conferimento incarichi ai titolari di P.O.;

**VISTO** la Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 12/08/2022 di nomina del Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Per quanto sopra esposto, propone al Consiglio Comunale, l'adozione della presente deliberazione:**

**le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;**

1) di approvare il nuovo “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel territorio del Comune di Scicli” come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, costituito da n. 15 articoli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che le "locazioni brevi" di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni nella L. 96/2017, per i requisiti, rientrano tra le strutture extra alberghiere;

3) di dare atto che la presente costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2024/2026, ai sensi dell'art. 172, lettera e) del comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

4) di dare atto che la presente proposta di deliberazione è trasmessa all'organo di revisione per il parere di competenza ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 delle L.R. 44/91;

6) di dare atto che la presente deliberazione comunale sarà inviata ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 211/2011 convertito in Legge n. 214/2011 entro il termine previsto dall'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto

dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione, esclusivamente per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998.


**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott.ssa Laura Calabrese




**IL CAPO SETTORE IV**

Dott.ssa Valeria Drago



L'Assessore ai Tributi

Dott.ssa Concetta Portelli





# COMUNE DI SCICLI

## Settore IV Entrate

Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali  
Ufficio Imposta Patrimoniale e Imposta di Soggiorno



**Allegato alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 01 del 10/01/2024**

**OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento sull'applicazione dell'Imposta di soggiorno nel territorio di Scicli.**


**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, lì 10/01/2024

**Il Capo Settore IV Entrate  
Dott.ssa Valeria Drago**

  
\_\_\_\_\_

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990**


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, lì 12/01/2024



**Il Capo Settore III Finanze  
Dott.ssa Grazia Maria Galanti**

  
\_\_\_\_\_





# COMUNE DI SCICLI

SETTORE IV ENTRATE  
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI  
UFFICIO IMPOSTA PATRIMONIALE ED IMPOSTA DI SOGGIORNO



97018 SCICLI (RG)  
CODICE FISCALE-PARTITA IVA: 00080070881

---

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCICLI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

## INDICE

---

|  |  |
|--|--|
| ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ DELL'IMPOSTA.....      |  |
| ART. 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E STRUTTURE RICETTIVE.....       |  |
| ART. 3 – MISURA E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.....                   |  |
| ART. 4 - SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA .....                       |  |
| ART. 5 – OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE E DI COMUNICAZIONE.....         |  |
| ART. 6 – DISPOSIZIONI SUI SOGGETTI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO..... |  |
| ART. 7 - DESTINAZIONE DELLE RISORSE.....                           |  |
| ART. 8 – ESENZIONI E RIDUZIONI.....                                |  |
| ART. 9 - VERSAMENTI.....   |  |
| ART. 10 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA.....               |  |
| ART. 11 - SANZIONI .....   |  |
| ART. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA.....                                |  |
| ART. 13 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....                            |  |
| ART. 14 - CONTENZIOSO.....   |  |
| ART. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....                  |  |

---

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA' DELL'IMPOSTA**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e le modalità di attuazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. L'Imposta di Soggiorno è istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. In sede di trattazione del bilancio di previsione il Sindaco presenta una proposta sugli obiettivi da realizzare con le risorse provenienti dalla tassa di soggiorno attraverso le somme previste in bilancio. Tale proposta farà parte della relazione previsionale e programmatica propedeutica al bilancio di previsione e descriverà annualmente la destinazione della tassa di soggiorno.
3. Il bilancio comunale prevede un capitolo in entrata denominato "tassa di soggiorno" e prevederà in uscita sulla funzione 07, denominata "funzioni in campo turistico" un capitolo di pari importo denominato "interventi da realizzare con i proventi della tassa di soggiorno".
4. Il Sindaco o suo delegato relazionerà al Consiglio Comunale in merito alla realizzazione degli obiettivi e ai risultati ottenuti con i proventi della tassa di soggiorno.
5. La relazione del Sindaco viene inviata telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o altro equivalente subentrato, con le modalità che verranno indicate dallo stesso organismo destinatario.

**ART. 2**  
**PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E STRUTTURE RICETTIVE**

Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nelle strutture ricettive situate nel Comune di Scicli e disciplinate dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonché l'art. 4 del D.L. 50/2017 coordinato con la legge di conversione 21/06/2017 n. 96 (Locazioni brevi).

Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- aziende alberghiere: alberghi propriamente detti, residenze turistico-alberghiere (anche a proprietà frazionata) e alberghi diffusi;
- case per ferie (anche autogestite);
- ostelli per la gioventù;
- esercizi di affittacamere;
- strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast);
- case, ville e appartamenti per vacanze;
- campeggi;

- villaggi turistici;
- residence;
- aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
- alloggi adibiti ad agriturismo, turismo rurale, turismo ambientale;
- ville e dimore di pregio, palazzi nobiliari;
- locazioni brevi.

### **ART. 3 MISURA ED APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata alla tipologia delle strutture ricettive come definite dalla normativa regionale. Essa tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, bed and breakfast, i residence e i villaggi turistici, la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle".
3. L'imposta si applica per persona e per ogni notte trascorsa nelle strutture ricettive indicate fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi, e per le seguenti tipologie:
  - Villaggi Turistici
  - Resort
  - Strutture ricettive alberghiere classificate con 5 stelle
  - Strutture ricettive alberghiere classificate con 4 stelle
  - Strutture ricettive alberghiere classificate con 3 stelle
  - Strutture ricettive alberghiere classificate con 2 stelle
  - Palazzi nobiliari
  - Case vacanze
  - Bed & Breakfast
  - Campeggi
  - Aree attrezzate
  - Locazioni brevi
4. I gestori della struttura sono tenuti a dare informazione sulle modalità di applicazione, sull'entità dell'imposta, sulle esenzioni previste, mediante apposizione di nota informativa in spazi dedicati.

**ART. 4**  
**SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Scicli, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2, in coerenza con quanto prevede l'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per il quale l'imposta è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale.
2. I soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui al presente comma sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, che operano in qualità di responsabile del pagamento della imposta.

**ART. 5**  
**OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE E DI COMUNICAZIONE**

1. I soggetti di cui all'art. 4 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 ter dell'art. 4 del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, comma inserito dal comma 3 dell'art. 180 del decreto legge n. 34/2020.
2. La dichiarazione, di cui al comma 1, deve essere presentata, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il gestore della struttura ricettiva dichiara e comunica al Comune di Scicli, entro il quindicesimo giorno successivo dalla fine di ciascun trimestre solare, secondo la procedura prevista nel Portale dell'Imposta di Soggiorno, il numero di pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, le riduzioni e le esenzioni eventualmente spettanti ai sensi del presente Regolamento. Deve altresì comunicare, con la medesima scadenza anche l'eventuale presenza zero di ospiti o pernottamenti assenti. Il gestore può effettuare comunicazione di chiusura temporale della struttura con una unica comunicazione indicando periodo iniziale e finale.
4. La dichiarazione va trasmessa all'Ufficio competente entro le seguenti scadenze:

| Scadenza   | Trimestre | Periodo di rilevazione       |
|------------|-----------|------------------------------|
| 15 Aprile  | 1°        | Dal 1 gennaio al 31 marzo    |
| 15 Luglio  | 2°        | Dal 1 aprile al 30 giugno    |
| 15 Ottobre | 3°        | Dal 1 luglio al 30 Settembre |
| 15 Gennaio | 4°        | Dal 1 ottobre al 31 Dicembre |

5. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente tramite il Portale dell'Imposta di Soggiorno.

## ART. 6 DISPOSIZIONI SUI SOGGETTI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO

1. I soggetti di cui all'art. 4, incaricati ai sensi e per effetti del presente regolamento della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno, sono responsabili del pagamento tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta. A tal fine, entro il 30 gennaio di ogni anno, i predetti soggetti devono presentare al Comune di Scicli il conto giudiziale della gestione di cassa, relativo alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.
2. Il conto di gestione, dovrà essere redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione) ed inviato, entro il 30 gennaio di ogni anno. Il suddetto Modello, deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore della struttura ricettiva in uno dei seguenti modi:
  - consegnandolo direttamente presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Scicli;
  - inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal Gestore, al seguente indirizzo: Comune di Scicli – via Francesco Mormino Penna n. 2 – 97018 Scicli (RG);
  - per chi è dotato di firma digitale l'invio del Mod. 21, sottoscritto con firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it. o comunque sulla base delle modalità di trasmissione stabilite dalla Corte dei Conti.
3. Nel conto di gestione devono essere riportate le somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di riferimento e indicati gli estremi della riscossione e del relativo riversamento al Comune.  
Il "Modello 21 - Conto della gestione" dovrà fornire le seguenti informazioni:
  - la denominazione del gestore e la denominazione della struttura (anagrafica);
  - l'annualità in cui è stata riscossa l'imposta;
  - il numero progressivo per ogni riga compilata;
  - il periodo e l'oggetto della riscossione;
  - gli estremi di riscossione: l'importo dichiarato dal gestore in sede di dichiarazione trimestrale deve corrispondere all'importo effettivamente riscosso presso i soggetti passivi dell'imposta di soggiorno;
  - gli estremi dei versamenti in Tesoreria.Nel caso in cui un gestore incassi l'imposta per più strutture i modelli da presentare saranno tanti quanti sono le strutture ricettive.
4. Il responsabile del pagamento deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, i soggetti gestori di portali telematici invieranno, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, il conto della gestione (mod. 21) mediante posta elettronica certificata con firma digitale ovvero a mezzo posta raccomandata con firma autografa del Rappresentante Legale.
6. La mancata presentazione del modello 21 comporta la segnalazione da parte del Comune di Scicli alla Corte dei Conti per le attività di competenza.

**ART. 7**  
**DESTINAZIONE DELLE RISORSE**

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, interventi in materia di turismo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'imposta riscossa è destinata al finanziamento dei seguenti interventi:
  - a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
  - b) progetti di mobilità turistica interna;
  - c) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località, quali, ad esempio, l'arredo urbano e le luminarie;
  - d) investimenti a favore di raggruppamenti di operatori riconosciuti ai sensi della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 - Club di prodotto - (*Riforma dell'organizzazione turistica regionale*).
  - e) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili e a quelli destinati al turismo accessibile;
  - f) interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
  - g) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli per turisti, specie se gestiti dal Comune direttamente o in convenzione;
  - h) cofinanziamento di eventi ed interventi promozionali e turistici da realizzarsi in collaborazione con la Regione, gli Enti Locali, lo Stato, Enti sovranazionali;
  - i) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie, anziani, specie durante i periodi di bassa stagione;
  - j) progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
  - k) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici di particolare entità collegati ad eventi specifici programmati sul territorio.
  - l) Promozione e valorizzazione di manifestazioni tradizionali e identitarie della città.
2. Fermo restando la totale autonomia dell'Amministrazione Comunale nella destinazione delle risorse di cui al comma 1, in coerenza rispetto alle disposizioni ivi contenute, sono auspiccate forme di consultazione con le maggiori associazioni rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

**ART. 8**  
**ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e i soggetti di età superiore a 80 anni;
  - b) coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale (un accompagnatore per paziente, due accompagnatori se il paziente è un minore). Tale esenzione è subordinata alla presentazione al gestore di dichiarazione resa ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/200 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori e del degente, durata presunta e periodo della prestazione sanitaria o del ricovero, motivo del soggiorno, che dovrà consistere nell'assistenza al degente;
  - c) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata e il loro accompagnatore;
  - d) gli appartenenti alle forze di Polizia locale e ai Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio e più in generale i soggetti che alloggiano nelle strutture di ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - e) due soggetti per ogni gruppo organizzato da agenzia o operatore turistico, pari o superiore a 20 (venti) persone (autista e/o accompagnatore);
  - f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva e che vi svolge attività lavorativa;
  - g) gli studenti che alloggiano nelle strutture ricettive per motivi di studio, attestati dalla struttura didattica di appartenenza;
  - h) i pernottamenti gratuiti;
  - i) i dipendenti di ditte che eseguono lavori, sia di carattere pubblico che privato, sull'intero territorio provinciale, a condizione che il soggiorno sia strettamente connesso e funzionale alla esecuzione dei lavori stessi. A tal fine il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di acquisire una attestazione, anche cumulativa, da parte della ditta in cui risultino, i dati fiscali della ditta, natura, periodo di svolgimento e localizzazione dei lavori, i dati del committente, se trattasi di committente privato può essere omesso, le generalità complete di documento e codice fiscale dei lavoratori che necessitano del soggiorno.
2. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
  - gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica, previa attestazione del Dirigente Scolastico;
  - gruppi di minori partecipanti a soggiorni vacanze organizzati per soggetti svantaggiati da Enti del Terzo Settore, previa attestazione dell'Ente stesso;
  - gli sportivi di età inferiore ai 18 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza.
3. L'imposta non si applica dall' 8° giorno per soggiorni di durata superiore ai 7 giorni consecutivi senza interruzioni.



## **ART. 9 VERSAMENTI**

1. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Scicli. Per i gruppi organizzati e per i singoli nuclei familiari è consentito il rilascio di quietanza cumulativa.
2. Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle strutture ricettive, da effettuarsi entro i termini stabiliti dall'art. 5, deve essere eseguito tramite il sistema PagoPA presso:
  - gli uffici postali;
  - le banche;
  - i pubblici esercizi abilitati a PagoPA;oppure con altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.
3. Contestualmente alla comunicazione telematica, il gestore della struttura ricettiva trasmette ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto a titolo di imposta per i periodi comunicati.

## **ART. 10 CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o a trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
  - c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.
3. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Scicli.
4. Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata ai sensi del presente Regolamento, mediante avviso di accertamento in capo al soggetto gestore della struttura ricettiva recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi previsti dall'art. 8 del Regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie del Comune di Scicli, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.

5. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunale, incaricati ai sensi dell'art. 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

## **ART. 11 SANZIONI**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 5 comma 2, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo dovuto.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 (venticinque) a € 500 (cinquecento) per violazioni degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **ART. 12 RISCOSSIONE COATTIVA**

Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione di avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, secondo una delle seguenti modalità:

- a) con la procedura ingiuntiva di cui al R.D. 639/1910, se svolta in proprio dall'Ente Locale o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs. n. 446/97, secondo le modalità previste dalla legge, tenuto conto, altresì delle disposizioni successivamente intervenute con la L. 265/2002;
- b) con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ovvero sia mediante ruolo, se affidata ai Concessionari (ex esattori) di cui al D. Lgs. n. 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni, e/o ai soggetti che ne faranno le veci.

**ART. 13**  
**RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165 della L. 27 dicembre 2006 n. 296.
4. Non si procede a rimborso dell'imposta per importi inferiori ad euro dodici.
5. Il contribuente, soggetto passivo dell'imposta di soggiorno può, in alternativa al rimborso, recuperare il versamento in eccedenza rispetto al dovuto, mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
6. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto, al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno di imposta;
  - l'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
7. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nei limiti di cui al presente articolo. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
8. L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

**ART. 14**  
**CONTENZIOSO**

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Ragusa, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

**ART. 15**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 01 gennaio 2024.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione e ai tributi in generale.
3. Le misure di imposta si intendono confermate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione.
4. Il Regolamento è pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Comune di Scicli.



Comune di Scicli  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
Collegio dei Revisori dei Conti

Parere del 17.01.2024

**Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Territorio del Comune di Scicli.**

Il giorno 17 gennaio 2024 si è riunito il Collegio dei revisori, il Collegio dei Revisori dei Conti, presso la sede del Palazzo Municipale.

Sono presenti:

- Dott. Giuseppe Cimino - Presidente
- Dott. Roberto Mellina - Componente
- Dott. Giovanni Chiello – Componente

Il Collegio è stato convocato per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Territorio del Comune di Scicli.

**Premesso che**, con nota prot. n. 1754/2024 del 12.01.2024 è stata trasmessa la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 10.01.2024 avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Territorio del Comune di Scicli".

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000;

**Vista** la proposta sul nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Territorio del Comune di Scicli;

**Ritenuto** che gli articoli del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno è composto da 15 articoli;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 1, comma 1, lett.i) L.R. N. 48/1991 e art. 53 L. 142/1990) espresso dal Capo Settore IV Entrate Dott.ssa Valeria Drago rilasciato in data 10.01.2024 ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 1, comma 1, lett.i) L.R. N.

Comune di Scicli – Collegio dei Revisori dei Conti



**Comune di Scicli**  
**Libero Consorzio Comunale di Ragusa**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

48/1991 e art. 53 L. 142/1990) espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore III Finanze Dott.ssa Grazia Maria Galanti rilasciato in data 12.01.2024;

Tutto ciò quanto sopra premesso ed in relazione alle proprie competenze,

Esprime **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente per oggetto: **“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno nel Territorio del Comune di Scicli”**.

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. Giuseppe Cimino – Presidente

Dott. Roberto Mellina – Componente

Dott. Giovanni Chiello – Componente

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

*(Dott.ssa Angela Desirè Ficili)*



*(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line

**ATTESTA**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

**L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line**  
**Sig.ra Carmela Arrabito**

**Il Segretario Generale**

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:  
è diventata esecutiva il

- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)
- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(dott.ssa Nadia Gruttadauria)**